

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2607

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro della difesa

(ANDREATTA)

di concerto col Ministro degli affari esteri

(DINI)

e col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 3833)

*approvato dalla Camera dei deputati il 1° luglio 1997*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 2 luglio 1997*

—————

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, recante autorizzazione alla partecipazione di un contingente di polizia italiana alla Forza di polizia internazionale (IPTF) in Bosnia

—————

## INDICE

Disegno di legge .....	<i>Pag.</i> 3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati .....	» 6

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, recante autorizzazione alla partecipazione di un contingente di polizia italiana alla Forza di polizia internazionale (IPTF) in Bosnia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 5 GIUGNO 1997, N. 144

*All'articolo 4, al comma 1, le parole: «lire 824.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 880.000.000».*

*Nel titolo del decreto-legge, le parole: «di polizia italiana» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Arma dei carabinieri».*

**DECRETO-LEGGE**

*Decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1997 (\*).*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

---

**Autorizzazione alla partecipazione di un contingente di polizia italiana alla Forza di polizia internazionale (IPTF) in Bosnia**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 78 della Costituzione;

Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1035 del 21 dicembre 1995, che autorizza la costituzione di un Forza di polizia internazionale (IPTF) nel quadro degli accordi di Dayton, con compiti di polizia internazionale e giurisdizione in Bosnia Erzegovina;

Vista la risoluzione delle Nazioni Unite n. 1088 del 12 dicembre 1996, che auspica l'incremento del numero dei componenti della citata Forza e ne ribadisce finalità e compiti;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1997, n. 72, recante, tra l'altro proroga della partecipazione italiana alla missione in Bosnia-Erzegovina;

Vista la risoluzione delle Nazioni Unite n. 1103 del 31 marzo 1997, che autorizza l'incremento del numero dei componenti della predetta Forza;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate ad autorizzare la partecipazione di un contingente di polizia italiana alla Forza di polizia internazionale (IPTF) costituita in Bosnia-Erzegovina;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1997;

---

(\*) V., inoltre, il successivo Avviso di rettifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

**Autorizzazione alla partecipazione di un contingente dell'Arma dei  
carabinieri alla Forza di polizia internazionale (IPTF) in Bosnia**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

1. È autorizzata la partecipazione di un contingente militare italiano di osservatori di polizia a Brcko (Bosnia-Erzegovina) nell'ambito della IPTF, per le finalità ribadite dalla risoluzione delle Nazioni Unite n. 1088 del 12 dicembre 1996.

#### Articolo 2.

1. Ai fini indicati nell'articolo 1, è inviato a Brcko, con effetto dal 23 maggio 1997, per la durata iniziale di sei mesi, eventualmente prorogabile su richiesta dell'ONU, un contingente di ventitrè unità.

#### Articolo 3.

1. Al personale del contingente italiano di cui all'articolo 2, in materia di trattamento economico, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo nei territori della Bosnia-Erzegovina per operazioni comunque connesse all'attività della IPTF, è attribuito il trattamento previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

3. Al personale militare di cui al comma 1 e 2 si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

4. Contro i rischi comunque connessi all'impiego nel territorio, al personale di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta la copertura assicurativa prevista dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; il massimale assicurativo minimo è ragguagliato al trattamento economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 1.

*Identico.*

Articolo 2.

*Identico.*

Articolo 3.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 4.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 824.000.000 per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1997.

SCÀLFARO

PRODI - ANDREATTA - DINI -  
CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 4.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire **880.000.000** per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

